
DLT 30/04/1992, n. 285

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

ART. 213 MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO E SANZIONE ACCESSORIA DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA (1328)

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'[articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121](#), le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.
4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.
5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenni, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata,

Art. 213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. **Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente.** La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953.

Art. 213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri. [\(1329\)](#)

[\(1328\)](#) Articolo modificato dall'[art. 112, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360](#), a decorrere dal 1° ottobre 1993, dall'[art. 19, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507](#), dall'[art. 1, D.M. 24 dicembre 2002](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003, dall'[art. 38, comma 1, lett. a\), nn. 1\), 2\), 3\) e 4\), D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 novembre 2003, n. 326](#), dall'[art. 1, D.M. 22 dicembre 2004](#), dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'[art. 5-bis, comma 1, lett. c\), nn. 1\) e 2\), D.L. 30 giugno 2005, n. 115](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 agosto 2005, n. 168](#), dall'[art. 2, comma 169, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 novembre 2006, n. 286](#), dall'[art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'[art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008](#), a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'[art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010](#), a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'[art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'[art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, e dall'[art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 23-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2018, n. 132](#).

[\(1329\)](#) Per la modifica del presente comma vedi l'[art. 5, comma 1, lett. i\), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019 ai sensi di quanto disposto dall'[art. 7, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 98/2017](#), come modificato dall'[art. 1, comma 1140, lett. b\), L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).